



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO : **Addizionale Comunale IRPEF. Approvazione aliquota anno 2026**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21:00, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/VALERIO	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere Maggioranza	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere Maggioranza	SI	
BIOLATTO/Daniela Francesca	Consigliere Maggioranza	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere Maggioranza	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
KHADRI/Fatima	Consigliere Maggioranza		SI
MARIANO/Enrico	Consigliere Maggioranza	SI	
PETTITI/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere Maggioranza		SI
REVIGLIO/ELISA	Consigliere Maggioranza	SI	
TRIBAUDINO/ALESSANDRO	Consigliere Maggioranza	SI	
ABRATE/Margherita	Consigliere Minoranza	SI	
BELLINO/Andrea	Consigliere Minoranza		SI
GORGIO/Patrizia	Consigliere Minoranza		SI
MAERO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
SOLDATI/Federico	Consigliere Minoranza		SI

Totale	12	5
---------------	----	---

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF. Approvazione aliquota anno 2026

Il Sindaco illustra il punto confermando l'aliquota allo 0,8%.

Concede poi la parola ai Sigg.ri Consiglieri Comunali, i quali intervengono come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi.

Consigliere Maero: osserva che, come per il punto precedente, si applica la misura massimaa, uguale per tutti i redditi, trattandosi di una scelta della Giunta comunale annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Segue lettura del testo deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 20.11.2025, con la quale è stato deliberato di confermare per quanto di competenza e di sottoporre all'adozione del Consiglio comunale, ai fini del raggiungimento del pareggio economico-finanziario del bilancio 2025-2027, l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.11.2025, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e approvazione nota di aggiornamento del DUP 2026-2028 e conseguente approvazione del nuovo testo coordinato, relativi allegati (D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, art. 174).;

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale l' "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

Considerato inoltre che l'art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: *"Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*.

Atteso che le aliquote delle imposte, come previsto dall'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Premesso:

- che ai sensi dell'articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato delegato il Governo ad emanare un Decreto Legislativo recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dall'uno gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche distinta in due aliquote:

- a) aliquota di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni, da determinarsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Interno, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale comunale si riferisce;
- b) aliquota opzionale, variabile da Comune a Comune, che determina una variazione nell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- che l'articolo 2 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ha stabilito che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale comunale fossero finalizzate al finanziamento delle funzioni e dei compiti oggetto di effettivo trasferimento ai Comuni;
- che i Comuni possono procedere all'istituzione dell'aliquota opzionale dell'addizionale anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota di compartecipazione da parte dello Stato;
- che tale aliquota era determinata nella misura massima dello 0,5% con un incremento annuale non superiore allo 0,2%;
- che i Comuni, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che ha modificato in parte il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, possono deliberare l'aliquota opzionale da applicare, con pubblicazione della deliberazione su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno;

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF disponendo, tra l'altro, che: "i Comuni, a decorrere dall'uno gennaio 2007, possono stabilire, con deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima dello 0,8%";
- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- che l'art.1, comma 11 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, ha ripristinato a partire dal 1/1/2012 la possibilità di incrementare fino allo 0,8% anche in una unica soluzione, con la possibilità di differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo però di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF; tale facoltà, è stata però nuovamente inibita per l'esercizio 2016;
- che dai dati finanziari raccolti in sede di predisposizione della bozza di Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2026 e dei relativi allegati, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai programmi di spesa previsti, si propone di confermare l'aliquota

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026 allo 0,8%, l'incertezza dei trasferimenti erariali, unitamente alle minori entrate proprie in misura assai rilevante, non consente la riduzione dell'aliquota, se non compromettendo gli equilibri economico finanziari e di finanza pubblica, e ciò nonostante l'ente negli ultimi anni abbia intrapreso politiche di contrazione della spesa, soprattutto del personale come risulta dagli atti nella misura massima possibile, cercando di mantenere un buon livello dei servizi;

Ritenuto pertanto di confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 nella misura dello 0,8%.

Ritenuto di mantenere un fondo per il rimborso dell'addizionale comunale all'IRPEF per le fasce economicamente più deboli, stabilendo una dotazione di bilancio a tale scopo, demandando alla Giunta Comunale di stabilire i criteri per poter accedere al beneficio agevolativo.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 28/5/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il Responsabile UMD3 servizi finanziari, Dott. Gianpaolo Sandrone.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile UMD3, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000.

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 12
- astenuti n. /
- votanti n. 12
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 2 (Consiglieri Abrate, Maero)

D E L I B E R A

- 1) Di confermare, ai fini del raggiungimento del pareggio economico-finanziario del bilancio 2026-2028, l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% come determinata per l'anno di imposta 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2024.
- 2) Di mantenere un fondo per il rimborso dell'addizionale comunale all'IRPEF per le fasce economicamente più deboli, stabilendo una dotazione di bilancio a tale scopo, demandando alla Giunta Comunale di stabilire i criteri per poter accedere al beneficio agevolativo.
- 3) Di dichiarare, a seguito di votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

gps

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 19/12/2025 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)